



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio sostenibilità ambientale e valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI)

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Avviso pubblico rivolto ai CEAS per l'iscrizione al Registro regionale dei centri di educazione all'ambiente e alla sostenibilità (RERC)- D.G.R. n. 4/143 del 15.02.2024 - Sezione A – CEAS non accreditati.

Il Servizio SVASI dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 4/143 del 15.02.2024, che ha approvato il nuovo Regolamento INFEAS e ha istituito il Registro regionale dei centri di educazione all'ambiente e alla sostenibilità (RERC), comunica che **sono aperte le iscrizioni alla sez. A del RERC - CEAS non accreditati**. La procedura di iscrizione è dettagliatamente descritta nel Regolamento INFEAS, al quale si rimanda integralmente.

Si specifica che il presente avviso **non è rivolto ai CEAS già censiti dalla rete INFEAS¹ alla data di approvazione del Regolamento**, per i quali si procederà all'iscrizione d'ufficio.

Si ricorda che tutta la documentazione di riferimento è disponibile al link:

<https://portal.sardegناسira.it/web/sardegnaambiente/progetto-siquas>

A. Requisiti di iscrizione alla sezione A del RERC (par. 5.1.1 del Regolamento)

Possono chiedere l'iscrizione alla Sezione A del RERC (CEAS non accreditati) i CEAS che possiedono i seguenti requisiti:

- svolgono attività di educazione all'ambiente e alla sostenibilità ambientale;
- hanno titolarità pubblica, ovvero: sono gestiti direttamente da un ente pubblico (soggetto titolare) o, qualora questo non disponga delle necessarie professionalità, possono essere gestiti da un altro soggetto pubblico o privato (soggetto gestore);
- possiedono specifiche e dimostrabili competenze e capacità nel campo delle attività di educazione all'ambiente e alla sostenibilità². In particolare, devono dimostrare di aver svolto attività e/o progetti di educazione all'ambiente e alla sostenibilità per almeno tre anni³. In alternativa, almeno due degli operatori del CEAS impegnati nelle attività di educazione all'ambiente e alla sostenibilità, devono essere in possesso di un curriculum che documenti un'esperienza almeno triennale nel campo dell'educazione all'ambiente e alla sostenibilità;
- dispongono di una struttura stabile e permanente, dotata di spazi adeguati allo svolgimento di attività di educazione all'ambiente e alla sostenibilità⁴;
- qualora il CEAS non sia gestito direttamente dal soggetto titolare, il rapporto con il soggetto gestore è formalizzato con apposito atto (contratto, convenzione, accordo ecc.) avente una durata di almeno due anni continuativi, così come ogni eventuale proroga o rinnovo⁵.

¹ Per CEAS "censiti dalla Rete INFEAS" si intendono quelli che in passato hanno beneficiato di finanziamenti regionali per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità e/o che hanno formalmente comunicato la loro istituzione all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

² Il requisito è riferito al soggetto titolare, qualora il CEAS sia gestito direttamente da un Ente Pubblico; in alternativa, il requisito è riferito al soggetto gestore.

³ Il periodo temporale di tre anni è da intendersi pari a complessivi 36 mesi, non necessariamente continuativi.

⁴ La sede del CEAS deve essere dotata di spazi adeguati allo svolgimento delle funzioni tecniche e operative, comprendenti sia l'attività amministrativa che l'attività educativa e deve disporre di spazi, interni ed esterni, adeguati allo svolgimento di lavori di gruppo e attività di laboratorio, attrezzati in maniera funzionale e coerente con le attività.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio sostenibilità ambientale e valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI)

B. Modalità di presentazione delle istanze (par. 6.1.1. del Regolamento)

Il CEAS richiedente predispone l'istanza da redigersi sul modulo **Allegato 2 - Modulo Istanza Sez. A**, firmata digitalmente dal legale rappresentante del CEAS (titolare), corredata dalla documentazione di seguito elencata:

1. Scheda tecnica descrittiva, da redigersi sul modulo **Allegato 10 - Scheda descrittiva**, sottoscritta dal Referente Rete INFEAS e dal Referente del soggetto Gestore;
2. Patto etico, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente titolare del CEAS;
3. Copia dell'atto formale di istituzione del CEAS;
4. Copia dell'atto comprovante la disponibilità di una struttura stabile e permanente, dotata di spazi adeguati allo svolgimento di attività di educazione all'ambiente e alla sostenibilità;
5. Copia dell'atto (contratto, convenzione, accordo ecc.) che disciplina il rapporto tra soggetto titolare del CEAS e soggetto gestore e l'utilizzo della sede destinata al CEAS (qualora il CEAS non sia gestito direttamente dal titolare). Tale atto deve avere una scadenza almeno biennale, così come ogni sua eventuale proroga o rinnovo⁶.
6. Curriculum del soggetto gestore contenente l'elenco dei progetti di educazione all'ambiente e alla sostenibilità, da cui si evinca il possesso di un'esperienza almeno triennale o, in alternativa, curricula di almeno due operatori del CEAS con esperienza triennale nel campo dell'educazione all'ambiente e alla sostenibilità.

Le istanze di iscrizione al RERC devono essere trasmesse alla Direzione generale della difesa dell'ambiente – Servizio SVASI, al seguente indirizzo pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Informazioni di contatto:

- > Agnese Marcus: tel. 070 606.4310 - amarcus@regione.sardegna.it;
- > Maria Cristina Melis: tel. 070 606.2576 – mcmelis@regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Gianluca Cocco
(firmato digitalmente)

⁵ Sono ammesse proroghe di durata inferiore ai due anni solo per esigenze connesse al completamento di procedure di affidamento della gestione del CEAS, a condizione che tali procedure siano state avviate prima della scadenza della convenzione.

⁶ Proroghe di durata inferiore ai due anni sono ammesse solo per esigenze connesse al completamento di procedure di affidamento della gestione del CEAS, a condizione che tali procedure siano state avviate prima della scadenza della convenzione.